

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione. C. 4862/A cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e abb. 14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Incremento del contributo obbligatorio dell'Italia alla Corte penale internazionale dell'Aja. C. 5084 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) . 14

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 19

Stato giuridico dei docenti universitari. Nuovo testo C. 4735, Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 15

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 20

Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001. C. 1773-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*) 16

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 21

Norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali. Nuovo testo C. 1578 Bornacin e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 17

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 23

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento concernente disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata. Atto n. 406 (*Seguito esame e rinvio*) 17

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria. C. 5141, approvata dal Senato e C. 3346 Molinari (*Seguito dell'esame e rinvio*) 18

AVVERTENZA 18

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 30 settembre 2004.

Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione.

C. 4862/A cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e abb.

Il Comitato si è riunito dalle 9.05 alle 9.35, dalle 15.20 alle 15.30 e dalle 19,05 alle 20,35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 30 settembre 2004. — Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 14.

Incremento del contributo obbligatorio dell'Italia alla Corte penale internazionale dell'Aja.

C. 5084 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole.*)

Sesa AMICI (DS-U), *relatore*, illustra brevemente il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato, recante l'incremento del contributo obbligatorio dell'Italia alla Corte penale internazionale dell'Aja. Rileva quindi che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale » che l'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e ritenendo che non sussista alcun motivo di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Stato giuridico dei docenti universitari.

Nuovo testo C. 4735, Governo e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Giulio SCHMIDT (FI), *relatore*, illustra il contenuto del nuovo testo delle proposte di legge in materia di stato giuridico dei docenti universitari, facendo presente che il provvedimento reca disposizioni che spaziano dal reclutamento dei docenti alla struttura dei diritti e dei doveri fino alla tipologia dei rapporti di lavoro. In particolare, rileva come l'articolo 1 definisca i principi generali del sistema universitario, anche ai fini dell'esercizio dell'autonomia universitaria. Viene in proposito ribadito il collegamento tra attività didattica e attività di ricerca, che sono assoggettate ad un sistema di valutazione nazionale secondo criteri che tengono conto della qualità e diffusione della produzione scientifica nonché della qualità ed intensità delle attività di insegnamento. Per lo sviluppo ed il miglioramento della qualità del sistema universitario, al comma 3 è previsto un piano programmatico di investimenti. L'articolo 2 reca, al comma 1, nuove

norme in materia di reclutamento dei docenti universitari, da attuare entro 12 mesi mediante delega al Governo, secondo i principi e criteri direttivi da esso indicati. Si prevede, tra l'altro, che le università disciplinino con proprio regolamento le procedure di copertura dei posti ed attribuiscono incarichi rinnovabili per un periodo complessivo non superiore a sei anni. Il provvedimento introduce inoltre forme di convenzionamento per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari. Con riferimento allo stato giuridico dei docenti, le modifiche proposte riguardano innanzitutto il ruolo dei ricercatori, che viene trasformato in ruolo ad esaurimento; si introduce un nuovo sistema di reclutamento dei ricercatori attraverso contratti di diritto privato a tempo determinato di durata quadriennale, rinnovabili fino ad un massimo di otto anni, ivi compreso il dottorato di ricerca. Viene inoltre eliminata la distinzione tra tempo pieno e tempo definito ed il rapporto di lavoro viene reso compatibile con lo svolgimento di attività professionali, di consulenza e con l'esercizio di incarichi retribuiti. L'articolo 3 individua le norme procedurali per l'adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, prevedendo la possibilità per il governo di emanare disposizioni correttive entro 18 mesi dell'entrata in vigore dei medesimi. L'articolo 4 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria, cui si provvede, come specificato nell'allegata relazione tecnica, con le economie derivanti dalla riduzione delle supplenze e degli affidamenti rispetto ai conferimenti degli anni precedenti. Il comma 2 dell'articolo prevede una verifica annuale delle risorse finanziarie da parte del MIUR. Sulla base di tali considerazioni, dalle quali non si evince alcun motivo di problematicità in ordine ai profili di legittimità costituzionale, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001.

C. 1773-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

Pierantonio ZANETTIN (FI), *presidente e relatore*, illustra il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato, recante norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001, rilevando preliminarmente come l'articolato licenziato dalla Camera in prima lettura sia stato successivamente approvato con rilevanti modifiche dal Senato. In particolare, l'articolo 1, al comma 1, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dal Senato, regolarizza le iscrizioni degli studenti ammessi con riserva, a seguito di ordinanza sospensiva dei TAR, ai corsi di diploma universitario e di laurea a numero programmato per l'anno accademico 2000-2001, autorizzando l'iscrizione al secondo anno degli stessi corsi purché gli interessati abbiano sostenuto un determinato numero di esami (un esame entro il 31 luglio 2001 o più di due esami entro il 31 luglio 2003). Nel ricordare come il testo approvato dalla Camera consentisse invece l'iscrizione all'anno accademico 2001-2002 solo in corsi non qualificati come « a numero chiuso », ritiene che il provvedimento all'esame della Commissione si configura come una vera e propria « sanatoria », poiché consente agli studenti interessati dalle ordinanze dei TAR la prosecuzione dello stesso corso universitario dal quale erano stati esclusi. A tale proposito, rilevato che le disposizioni oggetto del provvedimento incidono sulla materia dell'istruzione universitaria, che, sebbene non espressamente contemplata dal nuovo articolo 117 della Costituzione, appare riconducibile alla materia « istruzione » che, ai sensi del secondo e del terzo comma del

medesimo articolo, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato per quanto concerne le « norme generali sull'istruzione » e alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni per gli altri aspetti, ricorda che il Comitato permanente per i pareri aveva espresso, in data 16 luglio 2002, un parere favorevole sul testo predisposto dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento presso la Camera dei deputati, nel presupposto che non si trattasse di una « sanatoria ». Con riferimento all'articolato predisposto dal Senato, ritiene che la possibilità di essere iscritti *ope legis* a corsi ad accesso programmato può far sorgere perplessità in ordine al rispetto del principio di uguaglianza dettato dall'articolo 3 della Costituzione, con particolare riferimento alla sussistenza dei profili di ragionevolezza in forza dei quali si intende limitare ai soli studenti iscritti « sotto condizione » il beneficio dell'iscrizione al medesimo corso universitario per il quale non hanno superato la prova di accesso, a detrimento di coloro che possono vantare una posizione giuridica soggettiva analoga ma che, a seguito del mancato superamento della prova di accesso, non hanno presentato ricorso cautelare ovvero, pur avendolo fatto, non hanno comunque ottenuto un'ordinanza di sospensione. Si palesano altresì profili problematici in ordine ad una possibile violazione del principio di autonomia universitaria riconosciuto dall'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, tenuto conto che la legge 2 agosto 1999, n. 264 ha attribuito ai singoli atenei, un potere di programmazione e di autodeterminazione, in materia di programmazione degli accessi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) e ai corsi di cui all'articolo 2 della legge medesima. Sulla base di tali considerazioni, propone di esprimere un parere favorevole con una osservazione.

Sesa AMICI (DS-U), condivide sostanzialmente le valutazioni critiche espresse dal relatore in merito al provvedimento

in esame, ritenendo che le modificazioni apportate dal Senato siano lesive, in particolare, della posizione giuridica soggettiva di coloro che, pur non avendo superato la prova di ammissione ai corsi ad accesso programmato, non abbiano presentato ricorso in sede giurisdizionale. Ritiene inoltre che tale violazione del principio di uguaglianza, dettato dall'articolo 3 della Costituzione, sarebbe in verità di portata tale da rendere necessaria l'apposizione di una condizione in luogo dell'osservazione. Tuttavia, in considerazione della lunghezza *dell'iter* legislativo del provvedimento in esame che, comunque, è volto a dare una risposta, ancorché non la migliore possibile, ad un'esigenza comunque avvertita in molti studenti, reputa comunque condivisibile la proposta di parere del relatore.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole con una osservazione del relatore (*vedi allegato 3*).

Norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali.

Nuovo testo C. 1578 Bornacin e abb.
(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Giulio SCHMIDT (FI), *relatore*, illustra brevemente il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato, recante norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali. Nel richiamare quanto previsto dal secondo e dal quarto comma dell'articolo 38 della Costituzione, in ordine al diritto dei lavoratori a che « siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria » ed alla previsione che a tali compiti « provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato », rileva che le disposizioni recate dal disegno di legge appaiono essenzialmente riconduci-

bili alla materia « previdenza sociale » che la lettera o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Sulla base di tali considerazioni, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 settembre 2004. — Presidenza del vicepresidente Pietro FONTANINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di regolamento concernente disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata.
Atto n. 406.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione inizia prosegue l'esame, rinviato il 29 settembre 2004.

Pietro FONTANINI (LNFP), *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il deputato Saia ha svolto la relazione sul provvedimento in titolo.

Giulio SCHMIDT (FI) fa presente la necessità di un ulteriore approfondimento in ordine alle questioni connesse all'esame dello schema di regolamento.

Pietro FONTANINI (LNFP), *presidente*, non essendovi altri iscritti a parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 settembre 2004. — Presidenza del vicepresidente Pietro FONTANINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria.

C. 5141, approvata dal Senato e C. 3346 Molinari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pietro FONTANINI (LNFP), *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il deputato Saponara ha svolto la relazione sui progetti di legge in esame.

Giulio SCHMIDT (FI) nel dare atto al relatore Saponara di avere svolto una

compiuta relazione sul provvedimento, ritiene, anche alla luce del rilevante impegno cui è sottoposta la Commissione ai fini dell'esame della riforma della parte seconda della Costituzione, che il dibattito potrà più utilmente proseguire in altra seduta.

Pietro FONTANINI (LNFP), *presidente*, non essendovi altri iscritti a parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Incremento del contributo obbligatorio dell'Italia alla Corte penale internazionale dell'Aja (C. 5084 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il disegno di legge A.C. 5084, recante l'incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte penale internazionale, con sede all'Aja,

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale »

che l'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Stato giuridico dei docenti universitari (Nuovo testo C. 4735 e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il nuovo testo dei progetti di legge C. 4735 e abb., recante delega al Governo per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari,

rilevato che le disposizioni oggetto del provvedimento incidono sulla materia dell'istruzione universitaria, che, sebbene non espressamente contemplata dal nuovo articolo 117 della Costituzione, appare riconducibile alla materia « istruzione » che, ai sensi del secondo e del terzo comma del medesimo articolo, è riservata alla potestà legislativa esclusiva

dello Stato per quanto concerne le « norme generali sull'istruzione » e alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni per gli altri aspetti, considerato inoltre che l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, nel riconoscere alle università il diritto di darsi ordinamenti autonomi, dispone altresì che spetta alle leggi dello Stato individuare i limiti entro i quali può svolgersi l'autonomia di tali ordinamenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (C. 1773-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il testo della proposta di legge n. 1773-B, recante « Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 »,

rilevato che le disposizioni oggetto del provvedimento incidono sulla materia dell'istruzione universitaria, che, sebbene non espressamente contemplata dal nuovo articolo 117 della Costituzione, appare riconducibile alla materia « istruzione » che, ai sensi del secondo e del terzo comma del medesimo articolo, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato per quanto concerne le « norme generali sull'istruzione » e alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni per gli altri aspetti, richiamato che il parere favorevole espresso, in data 16 luglio 2002, dal Comitato permanente per i pareri, sul testo predisposto dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento presso la Camera dei deputati;

rilevato che le modifiche apportate dal Senato della Repubblica, nel prevedere per gli studenti destinatari di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione a corsi universitari la possibilità di iscriversi, per l'anno accademico 2001-2002, allo stesso corso universitario al quale gli stessi risultano iscritti sotto condizione e non più, come invece previsto nel testo approvato dalla Camera dei deputati, soltanto ad altro corso di laurea non ricompreso tra quelli ad accesso pro-

grammato, modifica in misura rilevante la portata dell'intervento normativo;

considerato, in particolare, che la possibilità di accedere ope legis a corsi ad accesso programmato può far sorgere perplessità in ordine al rispetto del principio di uguaglianza dettato dall'articolo 3 della Costituzione, con particolare riferimento alla sussistenza dei profili di ragionevolezza in forza dei quali si intende limitare ai soli studenti iscritti « sotto condizione » il beneficio dell'iscrizione al medesimo corso universitario per il quale non hanno superato la prova di accesso, a detrimento di coloro che possono vantare una posizione giuridica soggettiva analoga ma che, a seguito del mancato superamento della prova di accesso, non hanno presentato ricorso cautelare ovvero, pur avendolo fatto, non hanno comunque ottenuto un'ordinanza di sospensione;

considerato inoltre che l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione riconosce alle università il diritto di darsi ordinamenti autonomi, disponendo altresì che spetta alle leggi dello Stato la sola individuazione dei limiti entro i quali può svolgersi tale autonomia e che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 383 del 1998, nel chiarire che « l'accesso ai corsi universitari è materia di legge » e che « i criteri di accesso all'università, e dunque anche la previsione del numerus clausus non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diverse da quella legislativa », ha altresì precisato che i limiti all'autonomia universitaria rappresentati dalle disposizioni legislative in materia « non sa-

rebbero più tali ove le disposizioni di legge fossero circostanziate al punto di ridurre le università, che la Costituzione vuole dotate di ordinamenti autonomi, al ruolo di meri ricettori passivi di decisioni assunte al centro »;

rilevato che la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante « Norme in materia di accessi ai corsi universitari », attribuisce ai singoli atenei, un potere di programmazione e di autodeterminazione, in materia di programmazione degli accessi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) e ai corsi di cui all'articolo 2 della legge medesima;

considerato, in proposito, che le modifiche apportate dal Senato possono configurare una violazione del principio dell'autonomia statutaria dei singoli atenei, garantito dall'articolo 33 della Costituzione, nella misura in cui consentono l'iscrizione dei beneficiari in corsi universitari ad accesso programmato, con riferimento ai quali, in sede di programmazione degli accessi, ciascuna università, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264, ha comunicato la propria « offerta potenziale » sulla base di parametri dati e consistenti, tra gli altri, nei posti nelle aule, nelle attrezzature e laboratori scientifici per la didattica, nel personale docente e tecnico e nei servizi di assistenza e tutorato;

rilevato infine che dall'ultimo intervento legislativo in materia, recato dalla legge 27 marzo 2001, n. 133, volta a regolarizzare la posizione degli studenti destinatari di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione a corsi universitari con riferimento all'anno accademico 1999-2000, proprio nella misura in cui ha consentito a questi ultimi la successiva iscrizione ai soli corsi universitari diversi da quelli ad accesso programmato, era esente dai profili problematici sopra menzionati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito, al fine di evitare possibili violazioni degli articoli 3 e 33 della Costituzione, l'opportunità di ripristinare l'articolato già approvato dalla Camera dei deputati, prevenendo che agli studenti destinatari di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione a corsi universitari sia consentita l'iscrizione al secondo anno dei soli corsi di diploma universitario o di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, fermo restando il riconoscimento dei crediti formativi eventualmente maturati.

ALLEGATO 4

Norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (Nuovo testo C. 1578 e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1578, recante norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali,

richiamato il secondo comma dell'articolo 38 della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a che « siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria », nonché il disposto del quarto comma del medesimo articolo della

Costituzione, ai sensi del quale a tali compiti « provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato ».

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge appaiono essenzialmente riconducibili alla materia « previdenza sociale » che la lettera o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE